

**Emendamento interamente sostitutivo della Proposta di legge n. 160/XII^A
recante: “Norme in materia di valorizzazione delle aree verdi e delle formazioni
vegetali in ambito urbano”**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La visione unitaria degli spazi verdi della città come sistema organico e garanzia di qualità urbana, quale parte integrante della cultura e del paesaggio identitario, è un principio fondamentale per la regolamentazione del verde e del paesaggio urbano. Il verde urbano rientra nel contesto più ampio dei “valori paesaggistici” da potenziare in considerazione delle sue funzioni ambientali, urbanistiche e sociali, oltreché per il notevole ruolo di educazione ambientale, di miglioramento della qualità urbana e per le benefiche ricadute sulla salute della collettività, sullo sviluppo turistico ed economico della città su basi sostenibili. Studi autorevoli, condotti da organismi delle Nazioni Unite (ONU), come la *Food and Agriculture Organization* (FAO), e da esperti nazionali e internazionali, hanno ormai chiaramente dimostrato che gli alberi sono anche i perfetti alleati degli abitanti delle aree urbanizzate. Veri baluardi della qualità dell’aria e strumenti per il contrasto ai cambiamenti climatici, gli alberi hanno funzioni numerose e preziosissime: produrre ossigeno, stoccare anidride carbonica, ridurre l’inquinamento dell’aria, diminuendo le concentrazioni di particolato e sostanze nocive in genere, ridurre i rischi delle ormai sempre più spesso violente acque meteoriche, mitigare le temperature elevate (e quindi combattere efficacemente l’isola di calore propria dei centri urbani), contribuire alla conservazione della biodiversità urbana. I dati resi noti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), secondo cui l’inquinamento dell’aria causa, a livello globale, oltre sette milioni di morti premature all’anno (70.000 solo in Italia) rendono ancora più rilevante la funzione anti-inquinante svolta dagli alberi. Anche nel primo rapporto sullo stato del Capitale Naturale in Italia - a cura del Comitato interministeriale per il Capitale Naturale - si sottolinea l’esigenza di intervenire a favore del benessere fisico e psichico della popolazione attraverso la promozione di infrastrutture verdi capaci di migliorare la connettività ecologica e potenziare i servizi della natura a vantaggio del *well-being* e della qualità della vita. In ambito urbano si tratta di valorizzare le strutture verdi e blu (verde e acqua), comprensive di alberature stradali e parchi considerando che l’ammontare dei servizi ecosistemici erogati da alberi e siepi è direttamente proporzionale al volume della vegetazione, essendo gran parte di tali benefici prodotti dalle foglie, attraverso la fotosintesi

clorofilliana. Per tutto questo, gli alberi dovrebbero essere valorizzati, conservati, curati al meglio. In Italia e nella nostra regione il trattamento che gli alberi ricevono è ancora per molti versi insoddisfacente, sia dal punto di vista quantitativo che per le modalità gestionali. Le nefaste e controproducenti pratiche di capitozzatura degli alberi e di riduzione delle infrastrutture verdi sembrano, ormai, essere diventate prassi consolidate. La capitozzatura degli alberi produce la distruzione dell'architettura arborea e il successivo indebolimento delle piante, con gravi danni sotto l'aspetto fisiologico, meccanico e naturalistico. Le piante capitozzate, infatti, cominciano a "morire di fame" in quanto private della massa fotosintetica che produce il nutrimento per la loro sopravvivenza. Nel corso degli anni, gli alberi capitozzati non solo iniziano a degradarsi per la maggiore insorgenza di malattie e attacco di parassiti, ma diventano anche pericolosi per cose e persone a motivo della loro maggiore fragilità/instabilità. Una dura critica a tale prassi, inoltre, giunge anche dalle "Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile" del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico del Ministero dell'Ambiente, secondo cui la capitozzatura è una pratica inaccettabile di potatura e ogni danno causato dalla caduta dei rami di alberi gestiti scorrettamente può essere riconosciuto come conseguente di una colposa negligenza in ambito giudiziario (cfr.

<https://www.conaf.it/sites/default/files/Linee%20guida%20pubblicate%202017.pdf>, p. 41).

L'articolo 6 della Legge n. 10 del 14/01/2013 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani", ai commi 1 e 2, prevede che i comuni debbano promuovere l'incremento del verde urbano. Tuttavia, ad oggi, le città italiane dotate di un Regolamento del Verde urbano sono ancora pochissime. Rispetto a questo quadro nazionale non confortante, la Calabria non fa certo eccezione, in quanto, anche nella nostra regione solo pochi comuni hanno regolamenti sul verde urbano.

La presente proposta di legge regionale consta di undici articoli ed ha l'obiettivo di incentivare l'adozione generalizzata degli strumenti di pianificazione del verde da parte dei comuni, ivi compresa l'implementazione di approcci gestionali corretti, per preservare il capitale naturale, contrastare i cambiamenti climatici, migliorare la qualità ambientale e la salute dei cittadini. Inoltre, la proposta mira a rafforzare in ambito regionale la già citata Legge 14 gennaio 2013, n. 10, che rappresenta un punto di partenza per rilanciare il fondamentale ruolo svolto dagli spazi verdi urbani, non solo dal punto di vista ambientale, ma anche socioculturale. Sono previste a tal fine, specifiche azioni di intervento: Regolamento comunale del verde, Censimento comunale del verde, Piano comunale del verde. Strumenti non alternativi tra loro ma del tutto complementari.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

La presente legge reca disposizioni di natura ordinamentale che non comportano ricadute finanziarie a valere sul bilancio della Regione Calabria in termini di nuove o maggiori spese.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: Legge regionale “Norme in materia di valorizzazione delle aree verdi e delle formazioni vegetali in ambito urbano”

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare le spese indotte dall’attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 viene indicato l’articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa.

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C “spesa corrente”, I “spesa d’investimento”.

Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A “annuale”, P “pluriennale”.

Nella colonna 5 si indica l’ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
1	Norma a carattere ordinamentale che indica l’oggetto e la finalità della proposta	//	//	//
2	Norma a carattere ordinamentale che definisce le azioni di intervento	//	//	//
3	Norma a carattere ordinamentale che indica gli indirizzi operativi ai comuni	//	//	//
4	Norma a carattere ordinamentale che stabilisce alcuni punti vincolanti relativi alla gestione del verde	//	//	//
5	Norma a carattere ordinamentale che prevede la piantumazione compensativa	//	//	//
6	Norma a carattere ordinamentale che prevede l’adozione del regolamento comunale del verde	//	//	//
7	Norma a carattere ordinamentale che detta le disposizioni in materia di censimento comunale	//	//	//

8	Norma a carattere ordinamentale che prevede l'adozione del piano comunale del verde	//	//	//
9	Norma a carattere ordinamentale che stabilisce l'invarianza finanziaria	//	//	//
10	Norma a carattere ordinamentale che prevede l'adozione di misure di sostegno e premialità	//	//	//
11	Norma a carattere ordinamentale relativa all'entrata in vigore della legge	//	//	//

Proposta di legge

“Norme per la valorizzazione delle aree verdi e delle formazioni vegetali in ambito urbano”

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La Regione Calabria, nel rispetto dei principi sanciti dal comma 2 dell'articolo 9 della Costituzione e delle norme comunitarie e nazionali, con particolare riferimento al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), alla Legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani), nonché nel rispetto della vigente pianificazione sovraordinata, riconosce e valorizza le aree verdi e le formazioni vegetali nei contesti urbani, quali componenti essenziali del paesaggio e quali beni comuni in grado di migliorare le condizioni di vita della collettività, di contribuire alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici, di aumentare la resilienza degli ecosistemi e di limitare i rischi legati al dissesto idrogeologico.
2. A tal fine, la Regione Calabria fornisce agli enti locali indirizzi per riqualificare, progettare, gestire, tutelare, fruire e mantenere, secondo criteri di sostenibilità ambientale, il capitale naturale nel contesto urbano.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano alle aree verdi e alle formazioni vegetali, pubbliche in ambito urbano e sono obbligatorie e vincolanti anche in assenza delle azioni di intervento di cui al successivo articolo 2.
4. I Comuni, nelle azioni di intervento di cui al successivo articolo 2, possono anche recepire ulteriori indirizzi delle linee guida elaborate, ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 10, dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico.

Art. 2

Azioni di intervento

1. La Regione Calabria per garantire la piena valorizzazione delle aree verdi e delle formazioni vegetali urbane e la capacità delle stesse di erogare nel breve, medio e lungo periodo servizi eco sistemici ai cittadini, individua i seguenti strumenti:

- a) Regolamento comunale del verde;
- b) Censimento comunale del verde;
- c) Piano comunale del verde.

Art. 3

Indirizzi operativi per gli enti locali

1. Nel rispetto della presente legge è fatto obbligo alle amministrazioni comunali di:

- a) preservare dal danneggiamento e dall'abbattimento la vegetazione arborea cittadina di rilevanza paesaggistica, botanica, storico-culturale o monumentale;
- b) impedire danni allo spazio vitale necessario alla vegetazione arborea cittadina;
- c) incrementare all'interno dei propri territori le alberature nelle strade e nelle piazze pubbliche, nei filari alberati, nei parchi e giardini pubblici.

2. Sul territorio urbano è fatto divieto di:

- a) capitozzare, abbattere, eradicare, danneggiare alberi e siepi, salvi i casi di documentate esigenze di carattere fitosanitario o per incolumità pubblica;
- b) danneggiare i servizi ecosistemici delle foreste urbane e delle reti ecologiche cittadine;
- c) intervenire sulla vegetazione, nella stagione di nidificazione dell'avifauna (da marzo a luglio di ogni anno) nel rispetto della normativa vigente;
- d) autorizzare l'asfaltatura, la pavimentazione o la cementificazione al piede degli alberi, delle siepi e delle aiuole.

Art. 4

Indirizzi per il rispetto della naturalità degli alberi, delle siepi, componenti arbustive ed erbacee perenni

1. Gli alberi collocati in contesti naturali - parchi o giardini - avendo a disposizione lo spazio che ne garantisce lo sviluppo naturale, non necessitano di potatura.

2. Gli alberi inseriti in ambiente urbano sono oggetto di potatura funzionale allo sviluppo e alla crescita in rapporto ai vincoli dati dalle costruzioni e infrastrutture circostanti.

3. La potatura deve essere autorizzata dall'amministrazione comunale ed eseguita nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) deve essere limitata alla sola rimozione delle porzioni di chioma prive di attività vegetativa o di quelle lesionate o alterate da attacchi parassitari e da danni meccanici o meteorici, che possano pregiudicare la salute della pianta o la sua stabilità ovvero a quelle strettamente

necessarie, escludendo interventi che alterino in maniera sostanziale la struttura della pianta, ne compromettano la crescita e ne pregiudichino la sopravvivenza;

- b) gli interventi ordinari effettuati per limitare l'espansione della chioma non devono interessare, salvo i casi di rami secchi o colpiti da fitopatie o fisiopatie, rami di primo e di secondo ordine;
- c) gli interventi di potatura straordinaria riguardante rami di primo e di secondo ordine devono essere effettuati sulla base di specifiche valutazioni tecniche.

4. Le potature, altresì, devono essere realizzate:

- a) secondo le più corrette ed aggiornate tecniche arboricole e in relazione alle specifiche esigenze del caso;
- b) nel periodo di stasi vegetativa o nel periodo di maggiore idoneità tecnico-vegetativa proprio di ciascuna specie, tenendo conto sia del microclima della zona d'impianto, sia di specifici aspetti fitopatologici;
- c) nel rispetto della nidificazione dell'avifauna, fatti salvi gli interventi urgenti dettati da ragioni di sicurezza ed incolumità pubblica.

5. Gli interventi di cui al precedente comma 3, lettera c) devono essere effettuati sulla base di specifiche valutazioni tecniche espletate da un tecnico abilitato in materie agro-forestali.

6. È vietato l'abbattimento degli alberi senza l'autorizzazione del Comune, che può essere concessa esclusivamente nei seguenti casi:

- documentate esigenze legate a fitopatie e/o fisiopatie o di incolumità pubblica;
- realizzazione di opere pubbliche e/o di pubblica utilità;
- edificazione e ristrutturazione di costruzioni edilizie;
- diradamento di filari o gruppi per consentire ai singoli alberi ed al complesso un più equilibrato sviluppo strutturale e vegetativo;
- utilizzazione turnaria di un filare o gruppo di piante;
- alberi o siepi o componenti arbustive ed erbacee perenni che arrecano danno a costruzioni, manufatti o a reti tecnologiche;
- alberi o siepi o componenti arbustive ed erbacee perenni completamente secchi o schiantati;
- esecuzione di sentenze passate in giudicato;
- mantenimento delle distanze di sicurezza previste da leggi e da regolamenti a tutela di determinati beni ed impianti.

Art. 5

Indirizzi per la piantagione compensativa

1. Al fine di garantire la conservazione e la rinnovazione del patrimonio arboreo o delle siepi o delle componenti arbustive ed erbacee perenni estirpate, per ogni albero abbattuto o per ogni siepe o

componente arbustiva ed erbacea perenne estirpata, è prevista la piantagione, rispettivamente, di due o più alberi appartenenti alle stesse specie da eseguire entro sei mesi dalla data dell'autorizzazione all'abbattimento.

2. Nell'autorizzazione all'abbattimento sono indicate le caratteristiche degli alberi o delle siepi o delle componenti arbustive ed erbacee perenni da mettere a dimora, le modalità ed i luoghi di impianto. In particolare, per ogni nuovo albero messo a dimora, per compensazione o per altri motivi, l'aiuola di pertinenza deve essere di dimensioni congrue rispetto alle dimensioni dell'albero adulto e comunque non inferiore ad un quadrato di 1,5 metri di lato, oppure ad una circonferenza con diametro non inferiore a 1,70 metri, per una superficie complessiva, comunque, non inferiore a 2,25 metri quadrati.

3. Le procedure di autorizzazione ed i criteri per la piantagione compensativa sono disciplinati dal regolamento comunale di cui al successivo articolo 6.

4. In ogni caso, ai sensi della Legge 29 gennaio 1992, n. 113 resta fermo l'obbligo per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti di provvedere, entro sei mesi dalla registrazione anagrafica di ogni neonato residente e di ciascun minore adottato, a porre a dimora un albero nel territorio comunale. Con la presente legge tale obbligo è esteso a tutti i comuni calabresi.

Art. 6

Regolamento comunale del verde

1. Il Regolamento comunale del verde contiene prescrizioni specifiche ed indicazioni tecniche minime, obbligatorie e vincolanti, nel rispetto degli indirizzi fissati dalla presente legge, per le politiche di riqualificazione, progettazione, gestione, tutela, fruizione e manutenzione del verde urbano

2. In particolare, il Regolamento del verde deve contenere i seguenti elementi minimi:

- a) oggetto, principi e finalità;
- b) funzioni e tipologie di verde urbano;
- c) principi di riqualificazione, programmazione, manutenzione, gestione, tutela fruizione e progettazione del verde urbano;
- d) tutela e corretta gestione degli alberi di pregio comunale e monumentali, anche ai sensi delle norme di attuazione del Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica, secondo cui rientrano nei beni paesaggistici sottoposti a tutela dal Piano Paesaggistico ai sensi dell'art. 134 lettera c) del Codice ed in base alle disposizioni dell'art. 143 comma 1 lett. d) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli alberi monumentali di cui alle disposizioni della Legge n. 10 del 14 gennaio 2013, con particolare riferimento all'art. 7, che contiene "Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale";
- e) ambiti di applicazione e di esclusione;
- f) riferimenti alla normativa sovraordinata e inquadramento degli strumenti di pianificazione vigenti;

- g) indicazioni sulla modalità di sensibilizzazione e promozione della cultura del verde come patrimonio comune;
- h) definizione dei criteri generali per il censimento del verde e del piano del verde;
- i) norme per la manutenzione delle aree verdi distinte per tipologia con specifiche indicazioni relative alla potatura ordinaria e straordinaria;
- j) norme di gestione delle alberate in termini di cura, rinnovo, trapianto;
- k) procedure di autorizzazione e di comunicazione degli interventi di abbattimento degli alberi e indicazioni delle misure di compensazione ambientale;
- l) norme di allestimento dei cantieri edili e modalità di intervento relativamente alla parte ipogea degli alberi in ambiente urbano;
- m) norme di corretto utilizzo delle aree di verde pubbliche, con previsione di fruizioni diversificate a seconda delle tipologie di utenza e dei relativi bisogni;
- n) indicazione delle modalità di intervento ed eventuale ripristino in caso di manomissione o danneggiamento di alberi ed aree verdi con relativa stima del danno;
- o) indicazione delle modalità di riuso del materiale vegetale di risulta delle attività di manutenzione del verde urbano, nel rispetto della normativa vigente;
- p) eventuale disciplina di affidamento e gestione di orti urbani;
- q) rimandi a manuali di buone pratiche e a capitolati tecnici, elenco delle specie autoctone consigliate, elenco delle specie esotiche da evitare;
- r) prescrizioni per l'introduzione di specie alloctone invasive;
- s) norme per la corretta piantumazione degli alberi;
- t) definizione del sistema sanzionatorio per le azioni di trasgressione.

3. I Comuni tramite il Consiglio comunale approvano, unitamente al Piano comunale del verde urbano di cui al successivo articolo 8, il regolamento comunale del verde urbano.

4. Per le superfici comprese entro il perimetro di aree protette o sottoposte a vincoli sovraordinati, il regolamento si applica per le prescrizioni compatibili con le relative norme.

Art. 7

Censimento comunale del verde urbano

1. Il censimento del verde in aree urbane rappresenta uno strumento conoscitivo propedeutico alla corretta valorizzazione e gestione del patrimonio naturale in ambito urbano. I Comuni, ogni 3 anni, provvedono al censimento del verde urbano nei territori di competenza, attraverso un sistema Informativo del verde compatibile con il sistema informativo territoriale di cui alla l.r. 19/2002.

Art. 8

Piano comunale del verde urbano

1. Il piano strutturale comunale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera l), della l.r. 19/2002 , *“individua gli ambiti di tutela del verde urbano e periurbano valutando il rinvio a specifici piani delle politiche di riqualificazione, gestione e manutenzione”*.
2. Il piano comunale del verde urbano di cui alla presente legge, elaborato dal Comune nell'ambito della strumentazione urbanistica comunale vigente ed approvato dal competente Consiglio Comunale, costituisce uno specifico piano delle politiche riqualificazione, progettazione, gestione, tutela, fruizione e manutenzione del verde urbano, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 6.

Art. 9

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 10

Misure di sostegno e premialità

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, con particolare riferimento alla piantagione compensativa di cui all'articolo 5, i Comuni possono richiedere misure di sostegno all'Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC) e/o ad Azienda Calabria Verde.
2. Ai comuni adempienti sono riconosciute premialità nella concessione dei finanziamenti regionali di settore, anche a valere su fondi della programmazione comunitaria e nazionale.

Art. 11

Entrata in vigore

1. La presente Legge entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.